

Roberto Rusconi

La formulazione delle regole minoritiche nel primo quarto del secolo XIII*

[A stampa in "Regulae Consuetudines, statuta". Studi sulle fonti normative degli ordini religiosi nei secoli centrali del Medioevo, a cura di C. Andenna - G. Melville, Münster 2005 (Vita regularis. Abhandlungen 25), pp. 461-481 © dell'autore – Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

1. Le vicende dei primi decenni del secolo XIII, connesse con le procedure di approvazione dell'ordine dei frati minori e della sua *regula* definitiva, sono ampiamente rilevabili sulla base della documentazione e delle fonti, e anche dei resoconti che successivamente ne vennero dati dalle *legendae* agiografiche francescane¹. In queste ultime senza dubbio un ruolo di primaria importanza venne assegnato personalmente a Francesco d'Assisi, anche se sono tutt'altro che da sottovalutare sia il contesto in cui si collocarono i rapporti dei *fratres* con le istituzioni ecclesiastiche, anche locali, sino al momento della definitiva approvazione papale di una regola, sia i condizionamenti esercitati dalla natura e dalle circostanze di un processo di regolarizzazione, nel quale furono parte attiva anche quanti avevano seguito l'esempio dell'Assisiato nella sua scelta religiosa². Pur tenendo conto degli sforzi che possono essere compiuti per ricostruire passo a passo la redazione formale di quei testi normativi, non è tanto il loro effettivo tenore letterale a entrare in considerazione, quanto le modalità con cui si pervenne alla loro formulazione.

2. Nel novero degli eventi salienti di un'esperienza religiosa personale, che al termine della propria esistenza nell'estate-autunno del 1226 Francesco d'Assisi affida alla *recordatio* inserita nella parte iniziale del suo *Testamentum*, l'esordio di un processo di regolarizzazione nella vita religiosa dei *fratres*³ viene da lui fatto risalire al momento della formazione stessa di una *fraternitas* minoritica:

Et postquam Dominus dedit michi de fratribus, nemo ostendebat michi quod deberem facere, sed ipse Altissimus revelavit michi quod deberem vivere secundum formam sancti evangelii. Et ego paucis verbis et simpliciter feci scribi et dominus papa confirmavit michi⁴.

I comportamenti dei *fratres*, in quel testo richiamati di seguito a tali parole, e che rimandavano a un testo scritto in quella circostanza, avrebbero dovuto appunto mostrare concretamente secondo quali modalità quella *forma* di vita evangelica veniva messa da loro in atto.

A dire il vero, Francesco riassumeva, in un testo densamente autobiografico ma altrettanto fortemente programmatico, una complessa vicenda che già sin dai suoi inizi aveva presentato non pochi problemi per tutti i suoi protagonisti. A una semplice, e niente affatto inconsueta a quel tempo, scelta di vita penitente da parte di lui e dei suoi primi seguaci rimandava indubbiamente lo scarno dettato delle prime memorie sulle origini dell'ordine, raccolte agli inizi degli anni Quaranta del secolo XIII a integrazione di una certa evasività mostrata al proposito da fra' Tommaso da Celano nella sua prima *Vita beati Franciscus*, redatta nell'inverno successivo alla canonizzazione del santo, proclamata ufficialmente da papa Gregorio IX nel luglio del 1228, a soli due anni dalla morte. Nel *De inceptioe vel fundamento Ordinis*, di un anonimo assai verosimilmente identificabile con fra' Giovanni da Perugia, e nella cosiddetta *Legenda trium sociorum*, alla domanda: "*De quo Ordine estis?*". *Illi autem simpliciter respondebant: "Paenitentiales sumus, et in civitate Assisii nati fuimus". Adhuc enim Religio fratrum non nominabatur Ordo*⁶ (nella narrazione agiografica si utilizzava in verità un lessico che rifletteva sia l'incerta collocazione giuridica iniziale della *fraternitas* sia la successiva evoluzione istituzionale dell'ordine).

A giudicare dalla sequenza degli eventi suggerita da quelle più tardive fonti agiografiche, una configurazione penitenziale della *fraternitas* minoritica si collocava dunque anteriormente al viaggio a Roma di cui si parla nel *Testamentum* di Francesco, a quanto pare avvenuto con una certa verosimiglianza nel 1209⁷. Inoltre si deve rammentare che, almeno nelle fonti, a cominciare appunto dall'ultimo scritto francescano, questo viaggio a Roma è stato presentato come un'iniziativa spontanea di Francesco e degli altri *fratres*, anche se le concrete modalità con cui si attuò la loro permanenza nella città papale e le procedure, attraverso le quali si arrivò alla

confirmatio di una loro *forma vitae* da parte di papa Innocenzo III (non formalizzata in un alcun documento curiale che ci sia noto)⁸, inducono davvero a escludere una pretesa ingenuità da parte di tutti i protagonisti, almeno a giudicare dal peso che ebbero i prelati coinvolti nella vicenda, dal vescovo di Assisi, Guido⁹, al cardinale benedettino Giovanni di S. Paolo¹⁰, in un momento in cui numerose erano in Italia le forme di vita religiosa che facevano ricorso al pontefice per averne un formale riconoscimento¹¹.

Dal resoconto degli eventi si desume che si trattò in ogni caso di un'autorizzazione rilasciata non tanto facilmente, dal momento che il suo elemento centrale risultava essere la facoltà di predicare concessa a Francesco e agli altri *fratres*¹²: un problema intorno a cui aveva ruotato l'approvazione pontificia di altre recenti forme di vita religiosa, da alcune frange dei *pauperes* riconducibili a Valdesio di Lione e ai suoi seguaci o simpatizzanti sino agli umiliati italiani, a fronte delle limitazioni in merito che risalivano al *Decretum* di Graziano (redatto intorno al 1140) e soprattutto dei divieti formulati nella decretale *Ad abolendam diversarum heresum pravitatem* di papa Lucio III del 1184¹³. In tale contesto non deve affatto stupire che, alquanto naturalmente, intervenisse una formale chiericalizzazione dei *fratres*, che si può anche ipotizzare come verificatasi in termini non dissimili da quelli indicati per la prima volta dal *De inceptione vel fundamento Ordinis*, ripresi poi nella *Legenda trium sociorum*, e che in quel momento dunque non comportarono anche una loro ulteriore sacerdotizzazione:

Et dominus Papa concessit ei Regulam et fratribus eius habitis et futuris. Et dedit ei auctoritatem praedicandi ubique, sicut ei Spiritus sancti gratia largiretur, et quod possent etiam fratres alii praedicare, quibus esset a beato Francisco officium praedicationis concessum [...] . Dictus autem Cardinalis [Johannes de Sancto Paulo], propter devotionem quam habebat in fratrem, omnibus illis XII fratribus clericam fecit dari¹⁴.

Su tale base a quel punto appariva del tutto lecita una loro successiva predicazione (alla luce della datazione di queste due *Legendae* agiografiche, non pare del tutto plausibile ricondurre una frase di tal genere a una rilettura a posteriori dei primordi, avvenuta nel momento di forte tensione in merito all'identità minoritica e francescana, che percorre l'ordine negli anni Quaranta del secolo XIII, all'indomani della deposizione di frate Elia nel 1239).

Non si deve inoltre dimenticare, o sottovalutare, per quanto tardiva rispetto ai fatti possa essere stata la stesura della testimonianza del monaco premostratense Burcardo di Ursberg († 1230), che secondo il suo *Chronicon* proprio in occasione di quel viaggio sarebbe stata adottata per loro la denominazione stessa di *fratres minores*: in luogo di una precedente di *pauperes minores*¹⁵, peraltro niente affatto inconsueta nel variegato panorama delle esperienze religiose attestate in Italia in quel volgere di anni¹⁶. Nella prima vita agiografica di Tommaso da Celano, scritta in quegli stessi anni, in bocca a Francesco di Assisi viene messa un'espressione non del tutto dissimile:

“Volo”, inquit, “ut Ordo Fratrum Minorum fraternitas haec vocetur”¹⁷.

A partire da quella data il processo normativo di cui Francesco e i *fratres minores* sono nello stesso tempo soggetto e oggetto si attua comunque in stretta relazione con i vertici della Chiesa romana, malgrado resistenze e perplessità¹⁸, come viene ribadito nel prologo della *Regula sine bulla* del 1221 e ricordato all'inizio della *regula* definitiva del 1223:

Haec est vita evangelii Ihesu Christi quam frater Franciscus petiit a domno papa concedi et confirmari sibi et suis fratribus habitis et futuris. Frater Franciscus et quicumque erit caput istius religionis promittat obedientiam domno pape Innocentio et reverentiam et suis successoribus. Et alii fratres teneantur fratri Francisco et eius successoribus obbedire¹⁹.

È abbastanza inutile tentare di ricostruire un testo certamente esistito, una sorta di *propositum*, in verità assai breve, e del quale non siamo fondatamente in grado di asserire quanto andasse al di là di un centone di passi evangelici sulla chiamata alla vocazione cristiana, del genere di quello

conservati nel primo capitolo della *Regula sine bulla*²⁰.

3. Nel racconto del *De inceptioe vel fundamento Ordinis* a partire da quella data vennero concretamente messe in atto le prime modalità specifiche di organizzazione dei *fratres*, dal momento che subito dopo vi si annotava: *Et postea ordinavit beatus Franciscus quod fieret Capitulum bis in anno, in Pentecosten et in festo Sancti Michaelis in mense septembris*²¹. Le prime norme destinate a reggere la *fraternitas* minoritica dovettero dunque essere redatte nel primo decennio del Duecento²². In effetti, parecchi anni prima della stesura di quella memoria agiografica dei primordi dell'ordine minoritico, vale a dire in una lettera scritta da Genova nell'ottobre del 1216 da un prelado del Brabante, Jacques de Vitry, era stato dato di cogliere in qual modo avvenissero quelle riunioni e soprattutto le procedure con le quali, in tale circostanza, da parte dei frati minori aveva luogo la formulazione di norme concernenti la loro peculiare forma di *vita religiosa*:

Homines autem illius religionis [qui Fratres Minores vocabantur] semel in anno cum multiplici lucro ad locum determinatum conveniunt, ut simul in Domino gaudeant et epulentur, et consilio bonorum virorum suas faciunt et promulgant institutiones sanctas et a domno papa confirmatas²³.

Si è anche cercato di ricostruire a posteriori un insieme di norme che, desunte dalla *Regula sine bulla*, sarebbe state elaborate già nel 1216²⁴. Non bisogna comunque sottovalutare, allo scopo di dare un opportuno rilievo a un documento coevo ai fatti in esso riferiti, che si era all'indomani dell'approvazione della costituzione *Ne nimia religionum diversitas*, da parte del IV concilio del Laterano nel novembre 1215²⁵, in ottemperanza alle cui disposizioni, ad esempio, Domingo di Caleruega e gli altri *fratres Praedicatorum* erano stati indotti a condurre assai rapidamente a termine, vale a dire l'anno successivo, l'approvazione canonica del proprio ordine²⁶.

Se la riunione periodica dei religiosi di un ordine a capitolo a quella data non era ormai una particolare novità, non dovrebbe sfuggire il carattere alquanto peculiare di quei raduni dei frati minori, all'interno dei quali avveniva infatti l'approvazione delle norme che essi di volta in volta si davano: al punto che è stato giustamente considerato una delle fonti principali sull'epoca dei primordi della *fraternitas* minoritica e sulla graduale trasformazione in ordine il testo complessivo che le tramanda²⁷, usualmente indicato con l'espressione di *Regula non bullata* (anche se nella sua tradizione manoscritta appare una più pregnante denominazione di *Regula sine bulla*). Di un processo senza dubbio travagliato rappresenta un indizio pregnante l'oscillazione nelle intitolazioni delle prime lettere papali che riguardarono i minori, emanate da Onorio III fra 1219 e 1220²⁸.

D'altra parte il cronista francescano Giordano da Giano implicitamente dà per scontata l'esistenza di una *prima regula* minoritica anteriore al viaggio di Francesco in Oriente nel 1219²⁹ e a sua volta il prelado brabantino Jacques de Vitry, nella sua *Historia Occidentalis*, redatta fra 1219 e 1221, faceva riferimento a una regola 'confermata' dal pontefice anteriormente a quella data:

Regulam autem ipsorum dominus papa confirmavit et eis auctoritatem predicandi ad quascumque uenerint ecclesias concessit, prelatorum tamen ob loci reuerentiam requisito consensu³⁰.

4. Alla fine del secondo e agli inizi del terzo decennio del secolo XIII in realtà non aveva ancora avuto luogo un effettivo adeguamento da parte dei frati minori alle precise disposizioni promulgate con la costituzione conciliare lateranense *Ne nimia religionum diversitas*. Le memorie tramandate dalla tradizione che faceva riferimento a frate Leone, considerato un autorevole testimone dei primordi minoritici³¹, hanno ricondotto a una strenua opposizione di Francesco tale differimento, da lui manifestata in particolare nel corso di un capitolo la cui datazione si può forse collocare già nel 1219, prima della sua partenza per il Levante³², come narrato in un lungo brano della *Legenda antiqua* detta *Perusina* che vale la pena di riprodurre per intero:

Dum beatus Franciscus esset in capitulo generali apud Sanctam Mariam de Portiuncula, quod dictum est capitulum sestriorum et fuerunt ibi quinque millia fratres, quamplures fratres sapientes et in scientia docti, ad dominum Cardinalem, qui fuit postea papa Gregorius, qui presens in capitulo erat, dixerunt quod suaderet beato Francisco, quod sequeretur consilia dictorum fratrum sapientium et permetteret se interdum duci ab eis, allegantes regulam beati Benedicti, beati Augustini et beati Bernardi, que docent sic et sic ordinate vivere.

Tunc beatus Franciscus, audita monitione Cardinalis super hoc, cepit eum per manum et duxit eum ad fratres congregatos in capitulo et locutus est sic fratribus: "Fratres mei, fratres mei, Deus vocavit me per viam humilitatis et ostendit michi viam simplicitatis: nolo quod nominetis michi Regulam aliquam, neque sancti Augustini, nec sancti Bernardi, nec sancti Benedicti. Et dixit Dominus michi, quod volebat, quod ego essem unus novellus pazzus in mundo; et noluit nos ducere Deus per aliam viam, quam per istam scientiam; sed per vestram scientiam et sapientiam Deus vos confundet. Sed confido ego in castaldis Domini, quod per ipsos vos puniet, et adhuc redibitis ad vestrum statum, ad vestrum vituperium; velitis, nolitis³³.

Mentre Francesco si era recato nel vicino Oriente, i frati minori continuarono a radunarsi a capitolo, e ad approvare delle norme, come peraltro era nelle previsioni della *regula* da essi osservata: verosimilmente era tale il senso delle disposizioni in materia di digiuno, prese in occasione nella Pentecoste del 1220 per iniziativa di due 'vicari' da lui lasciati in Italia, frate Gregorio da Napoli e frate Matteo da Narni, e in seguito presentate in termini del tutto negativi nella ricostruzione cronachistica di quegli anni elaborata all'interno dell'ordine, *eo quod presumpserant aliquid addere regule sancti patris*³⁴. Il rientro in Italia di Francesco d'Assisi, da collocarsi intorno alla fine dell'estate di quell'anno, coincise con l'avvio verso una ineludibile, se non forzata, soluzione del problema dell'approvazione di una regola dei frati minori, in particolare dopo che, con la lettera *Cum secundum consilium* datata al 22 settembre 1220, vale a dire una settimana prima del capitolo autunnale dei frati, papa Onorio III aveva imposto anche ad essi l'anno di noviziato previsto di norma per gli ordini religiosi regolari³⁵.

In coerenza con la prassi sino ad allora adottata, senza dubbio la questione venne discussa nel corso dei capitoli minoritici, nei quali la posizione di Francesco d'Assisi, che pure aveva rinunciato a un ruolo di governo dell'ordine dopo il proprio rientro dal Levante, aveva conservato un'autorità che non veniva del tutto intaccata né dalle pressioni curiali a favore di una regolarizzazione né dalla presenza ormai folta di frati orientati verso una formale regolarizzazione (e identificati come i *ministri* nella polemica tradizione che faceva capo alle memorie di frate Leone)³⁶. Nel corso del capitolo che il 30 maggio 1221 si tenne a Santa Maria della Porziuncola, nella piana sottostante Assisi, e al quale parteciparono secondo la cronaca di Giordano da Giano alcune migliaia di frati: *et quia beatus Franciscus tunc debilis erat, quidquid ex parte sui capitulo dicendum erat, frater Helyas loquebatur et beatus Franciscus sedens ad pedes fratris Helye traxit eum per tunicam*³⁷. Se davvero tale era il numero dei presenti, probabilmente per l'accorrervi dei frati italiani, evidentemente questo avveniva prima che si desse effettiva applicazione alla disposizione attestata nel cap. XVIII della *Regula sine bulla*³⁸.

5. Rimane nel corpo normativo rappresentato dalle regole minoritiche una puntuale testimonianza del peculiare ruolo di Francesco d'Assisi, e in primo luogo del suo atteggiamento concreto nel periodo in cui si cercava di dare consistenza al testo di una *regula* che potesse essere approvata dalla curia papale, dal momento che la raccolta della tradizione normativa anteriore, rappresentata in sostanza dalla *Regula sine bulla* (e quindi *non bullata*), non rispondeva in maniera accettabile alle esigenze giuridiche della sede romana³⁹.

A questo periodo può essere fatta risalire una lettera da lui indirizzata a un ministro, in maniera plausibile identificabile con frate Elia⁴⁰, atta a indicare in qual modo Francesco intervenisse fattivamente nella procedura di formulazione di quelle norme, che avrebbero dovuto essere

approvate, e in primo luogo dai frati minori. In essa legge a un certo punto:

De omnibus autem capitulis, que sunt in regula, que loquuntur de mortalibus peccatis, Domino adiuvante, in capitulo Pentecostes cum consilio fratrum faciemus istud tale capitulum⁴¹.

A tali parole faceva seguito nella lettera un testo che non trova peraltro riscontro in alcuna versione della regola minoritica: ci si può interrogare se a questo modo di procedere si possa essere fatto allusione, quando si è scritto nella *Legenda trium sociorum* che Francesco d'Assisi *Plures fecit regulas et eas expertus est priusquam faceret illam quam ultimo reliquit fratribus*⁴², prima di citarvi una disposizione in materia di disprezzo del denaro che era richiamata a proposito del processo di redazione della regola, e che in effetti si trova nel capitolo VIII della *Regula non bullata*. Anche i *fragmenta* normativi attestati dalla seconda biografia agiografica di Tommaso da Celano, il *Memoriale in desiderio animae*, nel commento alla regola minoritica del frate provenzale Ugo di Digne e in un manoscritto inglese, e che non trovano altrimenti riscontro, rimandano in ogni caso a queste modalità di formulazione delle norme, indipendentemente dal fatto che ci si collochi o meno nel periodo compreso fra 1221 e 1223⁴³.

È il tenore stesso del testo della *Regula non bullata* ad attestare che, prima di una redazione approvata con ogni verosimiglianza nel corso del capitolo di Pentecoste del 30 maggio 1221, in essa andarono accumulandosi norme⁴⁴. Se nel secondo capitolo il riferimento all'*annum probationis* appare chiaramente essere stato inserito dopo la promulgazione della *Cum secundum consilium* da parte di papa Onorio III il 20 settembre 1220, e se non mancano altrettanto ovviamente incongruenze per quanto attiene all'organizzazione della *fraternitas* penitenziale nella sua transizione a *ordo* regolare⁴⁵, e si farebbero risalire intorno al 1216 la redazione di alcuni capitoli, per dare attuazione ai provvedimenti del IV concilio del Laterano⁴⁶, solo per effetto dell'accumularsi dei testi francescani nella tradizione manoscritta vi sarebbero entrati uno scritto che Francesco avrebbe indirizzato a tutti i *fratres* prima di partire per l'Oriente e la preghiera *Omnipotens*. Il capitolo finale rinviava invece al momento della redazione complessiva della *Regula non bullata*⁴⁷.

In verità nel testo della *Regula non bullata* è possibile rintracciare sia forme verbali sia espressioni, sulla cui base è lecito ritenere, in maniera attendibile, che si trattasse di punti in relazione ai quali Francesco richiese, e ottenne, che si addivenisse a una ben determinata formulazione. In particolare, i suoi interventi personali erano marcati innanzitutto dall'uso di forme verbali nella prima persona del singolare, con un lessico che oscillava fra l'esortazione accorata e l'ordine perentorio, e comunque in riferimento a problematiche che, in seguito, non sarebbero entrate a far parte della regola definitivamente approvata. A conclusione del testo nella tradizione manoscritta si trova una frase, formulata con un tono fortemente imperativo, con cui Francesco d'Assisi ordinava di osservare la regola alla lettera, senza intervenire su di essa con alcuna modifica. In questo egli fece uso di termini che, in seguito, marcheranno veri e propri inserti nel tessuto normativo della *regula* approvata e promulgata da Onorio III, e che verranno alla fine utilizzati anche nella dettatura del suo ultimo scritto:

Et ex parte Dei omnipotentis et domni pape et per obedientiam ego frater Franciscus firmiter precipio et iniungo ut ex his que in ista vita scripta sunt nullus minuat vel in ipsa scriptum aliquid desuper addat nec aliam regulam fratres habeant⁴⁸.

Se la presenza di Francesco nel procedimento di redazione delle norme, che trovarono alla fine la loro espressione complessiva nel dettato della *Regula non bullata*, può essere rintracciata anche in altre forme, meno imperative, questa modalità ne segnalava in maniera ineludibile un intervento diretto, a modificare il tessuto normativo stesso della *Regula bullata*: ancora una volta facilmente rintracciabile per l'uso di formulazioni in prima persona singolare, estranee di per sé a un linguaggio giuridico rigorosamente impersonale, e per il ricorso a verbi e ad espressioni assai peculiari. In verità, proprio per il carattere più essenziale del testo normativo, che doveva era stato

discusso da un capitolo minoritico ed era comunque passato al vaglio della curia romana, rispetto al farraginoso accumulo di disposizioni che a più riprese è caratteristico della *Regula non bullata*, tale inserti francescani assumevano ancor maggiore rilievo.

Al di là della più elaborata formalizzazione giuridica, che indubbiamente diversi apporti avevano conferito al dettato della *regula*⁴⁹, risalta immediatamente il carattere alquanto diverso delle disposizioni approvate, rispetto a quelle attestate in precedenza, per un evidente riflesso della differente fisionomia che nel frattempo era stata assunta dall'ordine dei frati minori. In più di un punto, e non si trattava affatto di aspetti marginali, Francesco d'Assisi aveva peraltro ottenuto di fare inserire dei passi, che non avevano affatto lo scopo di ripristinare un precedente dettato normativo, quanto in sostanza di imporre i propri convincimenti su questioni che, all'evidenza, a lui erano parse elemento irrinunciabile dell'identità minoritica.

Tali interventi si articolavano a diversi livelli. Si andava dall'ammonizione – nel riproporre in più punti l'ideale della *minoritas* come orizzonte specifico dell'esperienza religiosa dei frati, sia pure in chiave ascetica e morale (passando per un toccante elogio della povertà) – all'ordine fermo e reciso, formulato facendo ricorso agli stessi termini adottati nella *Regula non bullata* e nel *Testamentum*, a non ricevere denaro, a obbedire ai superiori, a occuparsi di religiose e di monache solo a determinate condizioni. In quest'ultimo caso era particolarmente vistosa la difformità con le esortazioni contenute nel corrispondente capitolo della *Regula non bullata*, a fronte di un processo di incorporazione delle comunità femminili di ispirazione minoritica all'interno dell'ordine monastico istituito alcuni anni prima da Ugolino di Ostia⁵⁰. Si veda ad esempio il tenore di quest'ultimo inserto:

Precipio firmiter fratribus universis ne habeant suspecta consortia vel consilia mulierum et ne ingrediantur monasteria monachorum, preter illos quibus a sede apostolica concessa est licentia specialis; nec fiant compadres virorum vel mulierum ne[c] hac occasione inter fratres vel de fratrum scandalum oriatur⁵¹.

Sulla base della documentazione in nostro possesso risulta assai difficile poter dire in quale misura tali interventi di Francesco nel testo della *regula* approvata siano stati il risultato di una pressione da lui operata direttamente sulla curia papale oppure se essi siano stati eventualmente sottoposti in precedenza all'approvazione di un capitolo minoritico. D'altra parte non doveva affatto essere semplice il passaggio da una normativa in sostanza elaborata a uso interno, almeno nella prospettiva in cui le sue parti furono redatte nel corso del tempo, rispetto a un testo legislativo destinato a essere sanzionato al massimo livello delle istituzioni ecclesiastiche⁵². Al proposito si pensi al testo impropriamente noto come *Regula pro heremitiis data*⁵³, e che sulla base della tradizione manoscritta in maniera molto più corretta può essere indicato come *De religiosa habitatione in eremis*⁵⁴: lungi dal trattarsi di un precoce esempio di smania normativa da parte di Francesco di Assisi, e quindi dall'essere una previsione di comportamento per i *fratres* che non trovò ospitalità né nella *Regula sine bulla* né nella *regula* definitiva, perché divenuto espressione di una prassi penitenziale ormai verosimilmente desueta con la *multiplicatio fratrum*⁵⁵, appare assai più plausibile ritenerlo un riflesso della sua personale esperienza negli ultimi anni di vita, quando egli si isolò ai margini del suo stesso ordine⁵⁶.

6. Fra le tante testimonianze tramandate nell'agiografia francescana, in maniera più o meno interessata a una determinata ricostruzione dei fatti, hanno un certo rilievo alcuni racconti che riferiscono delle crescenti preoccupazioni di Francesco d'Assisi in merito al processo di regolarizzazione in atto, espresse facendo in particolare ricorso a moduli narrativi a carattere esemplare, quali egli stesso aveva a più riprese utilizzato. Attraverso la raccolta delle memorie promosse da Crescenzo da Jesi, a partire dal 1244, un racconto in forma di visione, dall'intonazione davvero struggente, rifluiva nel *Memoriale in desiderio animae* di Tommaso da Celano (vale a dire la sua seconda *Vita* agiografica del santo⁵⁷):

Tempore quo de Regula confirmanda fiebat inter fratres collatio, sancto de huiusmodi

negotio vehementer sollicito talia monstrantur in somniis. Videbatur sibi de terra micarum subtilissimas collegisse, multisque famelicis fratribus ipsum circumstantibus debere tribuere. Cumque micarum tam tenues distribuere formidaret, timens ne inter manus exciderent pulveres tam minuti, vox ei desuper inelamabat: “Francisce, unam de micis omnibus in hostiam confice, ac manducare volentibus tribue manducandam”. Quo illud agente, quicumque devote non reciperent, aut receptum contemnerent donum, mox lepra infecti notabiles apparebant. Recitat mane sanctus haec omnia sociis, dolens se non percipere mysterium visionis. Post modicum vero, cum vigil in oratione persisteret, huiusmodi vox caelo sibi delapsa est: “Francisce”, inquit, “micarum noctis praeteritae verba evangelica sunt, hostia regula, lepra iniquitas”⁵⁸.

A rammentare i contrasti che appunto dilaniarono l'ordine dei frati minori nella fase della redazione di un testo di regola da sottoporre alla curia romana per ottenerle l'approvazione papale, era stata persino creata una vera e propria tradizione ufficiale, agli inizi degli anni Sessanta del Duecento affidata alle pagine della *Legenda maior* di Bonaventura da Bagnoregio, secondo cui a perderne il testo *per incuriam* sarebbe stato frate Elia (a quella data ormai oggetto vuoi di *damnatio memoriae* vuoi di inarrestabile denigrazione)⁵⁹: un testo che naturalmente Francesco, sul piano agiografico ormai assimilato a un *alter Moyses*, avrebbe riscritto del tutto identico e che come tale successivamente sarebbe stato approvato senza indugio dal pontefice. A sancire l'intangibilità di un dettato normativo in modo prodigioso formulato dal santo, nella *legenda* bonaventuriana si faceva intervenire addirittura il sigillo della stigmatizzazione:

Quod ut certius constaret testimonio Dei, paucis admodum evolutis diebus, impressa sunt ei stigmata Domini Iesu digito Dei vivi tamquam bulla summi pontificis Christi ad confirmationem omnimodam regulae et commendationem auctoris⁶⁰.

Altrettanto polemica, ma in ben altra direzione, era stata la ricostruzione offerta in precedenza, nelle memorie francescane raccolte due decenni prima, e attestata dalla *Compilatio Assisiensis*, secondo la quale, dopo lo smarrimento del testo stesso, sempre frate Elia avrebbe capeggiato una delegazione di ministri dell'ordine, intenzionati a protestare con Francesco per l'eccessiva durezza dei precetti da lui inseriti nella regola minoritica. A un certo punto dal cielo la voce del Cristo, da lui stesso invocato, era subito intervenuta a spalleggiarlo, per tacitarne miracolosamente gli oppositori:

Francisce, nichil est in regula de tuo, sed totum est meum quicquid est ibi. Et volo quod Regula sic observetur ad litteram, ad litteram, ad litteram, et sine glossa, sine glossa, sine glossa”. Et addidit: “Ego scio quantum potest humana infirmitas, et quantum volo eos iuvare. Qui nolunt eam servare, exeant de Ordine”⁶¹.

A dare un'idea di quali potessero essere i punti di contrasto si veda, sempre nella narrazione della *Compilatio Assisiensis*, un episodio che ebbe per protagonisti Francesco e un ministro, ed esattamente a proposito dei precetti della regola minoritica – e ci si preoccupava anche di datarlo con precisione al momento in cui si stringevano i tempi per una redazione definitiva e un'approvazione della regola:

Unde quodam tempore, quando de ultramarinis partibus reversus fuit, quidam minister loquebatur secum de capitulo paupertatis, volens inde cognoscere suam voluntatem et intellectum, maxime quia tunc erat scriptum in Regula quoddam capitulum de prohibitionibus sancti Evangelii, videlicet: “Nichil tuleritis in via.

Nel resoconto agiografico ovviamente le risposte drastiche e sferzanti di Francesco, che ancora una volta rivendicavano le radici evangeliche della sua scelta pauperistica, avevano messo in difficoltà l'interlocutore. Con innegabile vena polemica, l'estensore del testo annotava alla fine:

Verum licet ministri scirent, quod secundum Regulam fratrum tenerentur sanctum Evangelium observare, tamen fecerunt removeri illud capitulum de Regula ubi dicebatur: "Nichil tuleritis in via" credentes nichilominus se non teneri ad observationem perfectionis sancti Evangelii⁶².

Il lessico delle espressioni attribuite a Francesco d'Assisi richiama un ulteriore problema, particolarmente spinoso, in merito al complesso processo di regolarizzazione dei frati minori, vale a dire il senso e il valore da assegnare al suo *Testamentum*, vale a dire a quella *recordatio*, *ammonitio*, *exhortatio et meum testamentum, quod ego, frater Franciscus parvulus, facio vobis fratribus meis benedictis propter hoc ut regulam, quam Domino promisimus, melius catholic observemus*⁶³. In esso le espressioni successive rimandano in verità a quel brano agiografico e riecheggiano i toni imperativi di Francesco negli inserti alla *regula* definitivamente approvata:

Et in omnibus capitulis que faciunt, quando legunt regulam legant et ista verba. Et omnibus fratribus meis clericis et laycis precipio firmiter per obedientiam ut non mittant glosas in regula neque in istis verbis dicendo ita volunt intelligi; sed sicut dedit michi Dominus simpliciter et pure dicere et scribere regulam et ista verba, ita simpliciter et sine glossa intelligatis et cum sancta operatione observetis usque in finem⁶⁴.

7. Non vi è peraltro dubbio alcuno che le severe espressioni del *Testamentum*, e i brani che a queste problematiche si possono ricollegare in diverse *legendae* agiografiche, non consentano conclusione diversa dall'affermare che a Francesco d'Assisi innanzi a tutto stava a cuore l'osservanza della *regula* approvata solennemente da papa Onorio III il 29 novembre 1223. E che, anzi, talune aspre indicazioni da parte sua non fossero affatto indirizzate a ripristinare una prassi, che nel passaggio alla *regula* definitiva era stata ridimensionata o soppressa, rispetto a quanto si trovava indicato nei capitoli della *Regula non bullata*: bensì contro talune disposizioni della curia papale, contenute in lettere pontificie degli anni 1224-1226 concernenti i frati minori, i cui dettami avevano con pervicacia svuotato di contenuto quanto poco tempo prima nella *regula* era stato approvato e disposto⁶⁵.

Non abbiamo in verità indicazioni, nel *corpus* delle fonti francescane, relative all'eventuale svolgimento di altri capitoli dell'ordine dei frati minori negli anni 1224-1226, come per alcuni versi sarebbe stato verosimile. Certo, quando si tennero i capitoli minoritici dopo la morte di Francesco, e se vennero osservate le tassative prescrizioni finali del *Testamentum* concernenti la sua lettura⁶⁶, ne conseguiva che il dettato della *regula* finiva con l'essere irrimediabilmente congelato: però veniva meno soprattutto quella prassi in base alla quale in precedenza i capitoli minoritici avevano affrontato, nel corso degli anni, i problemi che si erano andati prospettando, alla ricerca di una soluzione confacente alle esigenze e alle aspirazioni dei minori.

Dopo avere ricevuto una delegazione dell'ordine, della quale tra gli altri frati fecero parte Antonio di Padova e Haymo of Faversham (poi ministro generale dal 1240), che si rivolgevano al pontefice, a breve distanza dalla morte dell'Assisiense, perché intervenisse in merito ad alcuni punti salienti della *regula*, e non soltanto a proposito dal valore da attribuire al *Testamentum* del santo, papa Gregorio IX, l'antico cardinale Ugolino di Ostia e protettore dell'ordine dei frati minori, personalmente rivendicò un suo preciso ruolo in rapporto all'approvazione della loro *regula* definitiva, avvenuta pochi anni prima, scrivendo nella lettera *Quo elongati*, datata ad Anagni il 28 settembre 1230 (ancora una volta promulgata alla vigilia di un capitolo minoritico):

Et cum ex longa familiaritate, quam idem Confessor nobiscum habuit, plenius noverimus intentionem ipsius et in condendo predictam Regulam et in obtinendo confirmationem ipsius per sedem apostolicam sibi astiterimus, dum adhuc essemus in minori officio constituti, declarari similiter postulastis dubia et obscura regule supradicte necnon super quibusdam difficilibus responderi⁶⁷.

8. Nel corso del quarto decennio del secolo XIII l'ordine dei frati minori era stato in un certo senso costretto a prendersi le misure, nel momento in cui, dopo la traumatica deposizione nel 1239 di frate Elia, un 'laico', si era verificato l'avvento alla carica di ministro generale dell'ordine dei *clerici*, vale a dire di *magistri* inglesi, e non tanto Alberto da Pisa, quanto proprio di Haymo of Faversham. In questa fase si collocarono gli snodi di un'evoluzione che, nell'arco di un paio di decenni e passando attraverso la crisi di identità 'escatologica' connessa con il generalato di Giovanni da Parma e risolta nel 1257 con l'ascesa al vertice dell'ordine di un *magister* parigino, Bonaventura da Bagnoregio, li avrebbe condotti a una definitiva assimilazione alla configurazione, alle strutture e alle istituzioni di un ordine regolare mendicante – quale era divenuto già da tempo, a sua volta, l'ordine dei frati Predicatori⁶⁸.

In quella temperie si intrecciarono memorie agiografiche ed elaborazioni normative, che ruotavano intorno alla vicenda e al senso della formulazione e dell'approvazione della regola minoritica: da un lato, le *legendae* dei primi anni del quinto decennio del secolo XIII, il *De inceptioe vel fundamento ordinis* di fra Giovanni da Perugia e l'assisana *Legenda trium sociorum*, prima che la richiesta di un capitolo presieduto da Crescenzo da Jesi nell'ottobre 1244 provocasse la raccolta di materiali da cui scaturirono le ulteriori fatiche agiografiche di Tommaso da Celano, il *Memoriale in desiderio animae* e la raccolta di miracoli, e la tradizione riconducibile a frate Leone e ai *socii* che erano stati vicini a Francesco d'Assisi negli ultimi anni di vita (rifluita in particolare nel manoscritto della *Compilatio Assisiensis* e nello *Speculum perfectionis*)⁶⁹; dall'altro, i primi commenti alla *regula* minoritica, da quello del 1241-1242 che prende nome dai Quattro Maestri⁷⁰, al commento alla regola redatto intorno al 1252 dal frate provenzale Ugo di Digne, da cui sono stati fatti derivare frammenti normativi non contenuti nella *regula* definitiva, e nemmeno conservati dalla *Regula non bullata*⁷¹. In effetti, anche nella seconda *vita* agiografica di Tommaso da Celano si sono voluti rinvenire ulteriori frammenti normativi francescani⁷²: l'espressione *Unde in quadam regula fecit scribi hec verba* vi precede in effetti alcune esortazioni ai *fratres meos infirmos*, espresse in prima persona e che non trovano un riscontro del tutto puntuale nemmeno nel capitolo decimo della *Regula non bullata*.

9. Nella sua personale parabola da iniziatore della vita evangelica dei *fratres minores* al canonizzato *institutor* dell'ordine dei frati minori⁷³, a Francesco d'Assisi era comunque toccato in sorte di escogitare una nuova figura istituzionale, che avrebbe avuto una grande importanza nella storia degli ordini regolari nei secoli a venire⁷⁴, vale a dire il cardinale protettore, che era istituito con le disposizioni finali della *regula* approvata da papa Onorio III alla fine del 1223, dando in tal modo una veste istituzionale ai rapporti che, nel corso di oltre tre lustri, erano intercorsi tra il frate assisano e Ugolino d'Ostia⁷⁵:

Ad hec per obedientiam iniungo ministris ut petant a domino papa unum de sancte romane ecclesie cardinalibus, qui sit gubernator, protector et corrector istius fraternitatis, ut semper subditi et subiecti pedibus eiusdem sancte ecclesie stabiles in fide catholica paupertatem et humilitatem et sanctum evangelium Domini nostri Ihesu Christi, quod firmiter promisimus, observemus⁷⁶.

Si trattava di una richiesta che, nel posteriore racconto della cronaca redatta da Giordano da Giano, Francesco avrebbe avanzato direttamente al pontefice Onorio III sin dal momento del suo rientro dall'Oriente⁷⁷. E che di questo Francesco d'Assisi fosse personalmente ben convinto, lo attesta la menzione che egli ne fa nel proprio *Testamentum*, laddove detta norme severissime a proposito dei frati disobbedienti:

Et minister firmiter teneatur per obedientiam mittendi ipsum sicuti hominem in vinculis, donec representent ipsum coram domino Ostiensi, qui est dominus protector et corrector totius fraternitatis⁷⁸.

Note

Nel contributo si farà uso delle seguenti abbreviazioni tratte da: Fontes Franciscani, a cura di E. MENESTÒ / S. BRUFANI, Assisi 1995 (d'ora in avanti Fontes Franciscani).

1Cel : Thomae de Celano Vita prima sancti Francisci, in: Fontes Franciscani, pp. 273-424.

2Cel : Thomae de Celano Vita secunda sancti Francisci, in: Fontes Franciscani, pp. 441-639.

1Bon : Bonaventurae de Balneoregio Legenda maior sancti Francisci, in: Fontes Franciscani, pp. 775-961.

APer : Anonymi Perusini De inceptioe vel fundamento ordinis, in: Fontes Franciscani, pp. 1311-1351.

3Soc : Legenda trium sociorum, in: Fontes Franciscani, pp. 1373-1445.

CAss : Compilatio Assisiensis, in: Fontes Franciscani, pp. 1471-1690.

2Spe : Speculum Perfectionis, in: Fontes Franciscani, pp. 1849-2053.

¹ Le riflessioni che seguono si basano soprattutto sui criteri elaborati in un precedente lavoro: R. RUSCONI, 'Clerici secundum alios clericos'. Francesco d'Assisi e l'istituzione ecclesiastica, in: Frate Francesco d'Assisi. Atti del XXI Convegno internazionale di studi francescani (Assisi, 14-16 ottobre 1993), Spoleto 1994, pp. 71-100. Si vedano anche ID., Francesco da Assisi (Francesco di Pietro di Bernardone), santo, in: Dizionario Biografico degli Italiani, XLIX, Roma 1997, pp. 664-678 e ID., Francesco d'Assisi nelle fonti e negli scritti, Padova 2002.

² Su queste tematiche una particolare prospettiva di interpretazione è stata offerta da J. DALARUN, Francesco d'Assisi: il potere in questione e la questione del potere. Rifiuto del potere e forme di governo nell'ordine dei frati Minori, Milano 1999 (pubblicato anche in francese: François d'Assise, ou le pouvoir en question: principes et modalités du gouvernement dans l'ordre des Frères mineurs, Paris/Bruxelles 1999): "Quel che è certo è che l'attività di legislatore impegnò continuamente, quasi ossessionò Francesco dal 1210 al 1226" (*Ibidem*, p. 39). Sul volume si vedano le osservazioni assai critiche di G. G. MERLO, Prefazione, in: *Ibidem*, pp. 5-14 e di G. MICCOLI, A proposito di un libro recente di Jacques Dalarun, in: *Revue Mabillon* 71 (1999), pp. 309-320.

³ Su questa problematica rimane fondamentale il libro di T. DESBONNETS, De l'intuition a l'institution. Les franciscaines, Paris 1983.

⁴ Per le citazioni si ricorre a Francesco d'Assisi, Scritti. Testo latino e traduzione italiana, Milano 2002 (d'ora in avanti Scritti). Alle introduzioni ai singoli scritti si rinvia per un iniziale aggiornamento problematico e bibliografico: in questo caso a p. 434. Si veda anche K. ESSER, Die 'Opuscula' des hl. Franziskus von Assisi. Neue textkritische Edition, Grottaferrata/Roma 1989² e la relativa *editio minor* in ID., Opuscula sancti Patris Francisci Assisiensis, Grottaferrata 1978.

⁵ Su cui si veda ora R. MICHETTI, Francesco d'Assisi e il paradosso della 'minoritas'. La 'Vita beati Francisci' di Tommaso da Celano, Roma 2004.

⁶ Le citazioni sono tratte da Fontes Franciscani (come in *) e si fa riferimento alle relative abbreviazioni; alle singole introduzioni si rimanda per un iniziale aggiornamento problematico e bibliografico. In questo caso si tratta di APer, cap. V, 19, p. 1326. Si veda il passo parallelo in 3Soc, cap. X, 37, p. 1410: *quibusdam dicentibus: "Unde estis?", aliis quaerentibus quis esset ordo ipsorum. Quibus, licet esset laboriosum tot quaestionibus respondere, simpliciter tamen confitebantur quod erant viri poenitentiales de civitate Assisii oriundi. Nondum enim ordo eorum dicebatur religio.*

⁷ W. MALECZECK, Franziskus, Innocenz III., Honorius III. und die Anfänge des Minoritenordens. Ein neuer Versuch zu einem älteren Problem, in: Il papato duecentesco e gli ordini mendicanti. Atti del XXV convegno internazionale di studi francescani (Assisi, 13-14 febbraio 1998), Spoleto 1998, pp. 23-80: l'intero contributo è molto importante per tutte le vicende affrontate nel testo. Per queste considerazioni si veda a p. 39 e seguenti.

⁸ Sulla verosimile esistenza di un *propositum* scritto, e sulla labilità dell'ipotesi di un'approvazione meramente 'orale' da parte di Innocenzo III, si veda soprattutto *Ibidem*, p. 45 e seguenti.

⁹ Sul personaggio si veda l'ampia puntualizzazione di N. D'A CUNTO, Il vescovo Guido oppure i vescovi Guido? Cronotassi episcopale assisana e fonti francescane, in: *Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Age* 108 (1996), pp. 479-524.

¹⁰ Cfr. MALECZECK, Franziskus, Innocenz III., Honorius III. (come n. 7), in particolare pp. 44-45. Si veda in precedenza ID., Papst und Kardinalkolleg von 1191 bis 1216. Die Kardinäle unter Coelestin III. und Innocenz III. (Publikationen des Österreichischen Historischen Instituts in Rom, 1. Abt. 6), Wien 1984, pp. 114-117.

¹¹ Le relative narrazioni agiografiche si trovano in 1Cel I, cap. XIII, 32-33; APer, cap. VII, 32-34 e 3Soc, cap. XII, 47-49 rispettivamente pp. 305-307, pp. 1336-1338 e pp. 1420-1422.

¹² Per il rilievo di questa autorizzazione in rapporto alla successiva evoluzione istituzionale si veda J.-F. GODET, Le rôle de la prédication dans l'évolution de l'Ordre des Frères Mineurs d'après les écrits de saint François, in: *Franziskanische Studien* 59 (1977), pp. 53-64 e ora MALECZECK, Franziskus, Innocenz III., Honorius III. (come n. 7), p. 32 e seguenti.

¹³ Su tutto questo si veda ancora il volume di R. ZERFASS, Die Streit um die Laienpredigt. Eine pastoralgeschichtliche Untersuchung zum Verständnis des Predigtamtes und zu seiner Entwicklung im 12. und 13. Jahrhundert (Untersuchungen zur praktischen Theologie 2), Freiburg i.Br. 1974.

¹⁴ APer, cap. VII, 36, p. 1339. Si veda il passo parallelo in 3Soc, cap. XII, 51-52, p. 1424: *Et sic amplexatus est [Innocentius papa III] eum et regulam quam scripserat approbavit. Dedit etiam sibi licentiam praedicandi ubique poenitentiam ac fratribus suis, ita tamen quod qui praedicaturi erant a beato Francisco licentiam obtinerent. Et hoc idem postea in concistorio approbavit [...]. Suscepta itaque benedictione a summo pontifice et visitatis apostolorum liminibus, datusque tonsuris beato Francisco et aliis undecim fratribus sicut dictus cardinalis procuraverat, volens omnes illos duodecim esse clericos.*

¹⁵ Die Chronik des Propstes Burchard von Ursberg, edizione di O. HOLDER EGGER / B. V. SIMSON (Monumenta

Germaniae Historica, Scriptores Rerum Germanicarum 16), Hannover 1916, pp. 107-108, come riportato in L. LEMMENS, Testimonia minora saeculi XIII de sancto Francisco Assisiensi, Quaracchi/Firenze 1926, p. 18: *Hitamen postea attendentes, quod nonnunquam nimiae humilitatis nomen gloriationem importet et de nomine paupertatis, cum multi eam frustra sustineant, apud Deum vanius gloriantur, maluerunt appellari Minores Fratres quam Minores Pauperes, apostolicae Sedi in omnibus obedientes*. Sull'autore si veda W. W. ULZ, Der spätstaufische Geschichtsschreiber Burchard von Ursberg. Persönlichkeit und historisch-politisches Weltbild, Stuttgart 1982, in particolare pp. 92-108.

¹⁶ Cfr. A. RIGON, Dal Libro alla folla. Antonio di Padova e il francescanesimo medioevale, Roma 2002, in particolare cap. 1: Antonio e il minoritismo padano, pp. 21-45 (già in: I compagni di Francesco e la prima generazione minoritica. Atti del XIX convegno internazionale di studi francescani [Assisi, 17-19 ottobre 1991], Spoleto 1992, pp. 167-199).

¹⁷ 1Cel, I, cap. XV, 37, p. 312.

¹⁸ Cfr. G. MICCOLI, La storia religiosa, in: Storia d'Italia, II: Dalla caduta dell'Impero romano al secolo XVIII, Torino 1974, p. 740 e seguenti (ora anche in: ID., Francesco d'Assisi e l'Ordine dei Minori, Milano 1999) e G. G. MERLO, Tra eremo e città. Studi su Francesco d'Assisi e sul francescanesimo medioevale, Santa Maria degli Angeli (Assisi) 1991, pp. 68-69.

¹⁹ Scritti (come n. 4), p. 254 (Prologo). Cfr. Regula bullata, cap. I, 2-3, in: *Ibidem*, p. 370: *Frater Franciscus promittit obedientiam et reverentiam domino pape Honorio et successoribus eius canonice intrantibus et ecclesie Romane*.
²⁰ *Ibidem*, p. 254.

²¹ APer, cap. VII, 36, p. 1339 (manca un passo parallelo in 3Soc).

²² Negli anni 1212-1213 secondo L. PELLEGRINI, Le regole dell'Ordine dei Minori, in: Scritti (come n. 4), p. 245.

²³ Si veda ora anche Lettres de Jacques de Vitry (1160/1170-1240), évêque de Saint-Jean-d'Acre. Édition critique, edizione di R. B. C. HUYGENS, Leiden 1960, p. 76. Riportata anche in: LEMMENS, Testimonia minora (come n. 15), p. 80.

²⁴ Cfr. in sintesi B. VOLLOT, La règle des frères Mineurs de 1216, in: Franciscana 2 (2000), pp. 137-151, e più ampiamente ID., La vie des frères mineurs de 1216. Le texte, in: Miscellanea francescana 99 (1999), pp. 265-319.

²⁵ Il testo è in: Conciliorum Oecumenicorum Decreta, a cura di J. ALBERIGO / J. A. DOSSETTI / P. JOANNOU / C. LEONARDI / P. PRODI, con la consulenza di H. JEDIN, Bologna 1973, p. 242, cost. 13.

²⁶ Per un aggiornamento storiografico di queste problematiche si veda ora: Domenico di Caleruega e la nascita dell'Ordine dei frati Predicatori. Atti del XLI convegno storico internazionale (Todi, 10-12 ottobre 2004), in corso di stampa.

²⁷ Cfr. PELLEGRINI, Le regole dell'Ordine dei frati Minori (come n. 22), pp. 243-249, per una presentazione essenziale e aggiornata. Si vedano anche D. E. FLOOD, Die 'Regula non bullata' der Minderbrüder (Franziskanische Forschungen 19), Werl 1967; K. E. SSER, Textkritische Untersuchungen zur 'Regula non bullata' der Minderbrüder, Grottaferrata (Roma) 1974, e la successiva edizione di ESSER, Die 'Opuscula' des hl. Franziskus von Assisi (come n. 4), pp. 363-404 [per la quale è opportuno tenere conto delle pesanti osservazioni di David E. FLOOD, nella recensione in: Archivum Franciscanum Historicum 70 (1977), pp. 163-168]

²⁸ Cfr. almeno RUSCONI, Clerici secundum alios clericos (come n. 1), in particolare pp. 88-89.

²⁹ Chronica fratris Jordani, edizione di H. BOEHMER (Collection d'Études et de Documents 6), Paris 1908, p. 11, § 11.

³⁰ The 'Historia Occidentalis' of Jacques de Vitry. A Critical Edition, edizione di J. F. HINNEBUSCH (Spicilegium Friburgense 17), Fribourg/Suisse 1972, p. 159.

³¹ Si veda almeno E. MENESTÒ, Leone e i compagni di Assisi, in: I compagni di Francesco (come n. 16), pp. 31-58, con riferimento alla bibliografia precedente, ma anche A. BARTOLI LANGELI, Gli autografi di frate Francesco e di frate Leone, Turnhout 2000.

³² Cfr. RUSCONI, Francesco d'Assisi nelle fonti e negli scritti (come n. 1), p. 33. Ampiamente diffusa è anche l'ipotesi che lo data invece al 1222: si veda da ultimo M. P. ALBERZONI, 'Unus novellus pazzus in mundo'. Individualità e affermazione del carisma, in: G. M. ELVILLE / M. SCHÜRER (a cura di), Das Eigene und das Ganze. Zum Individuellen im mittelalterlichen Religiosentum (Vita regularis 16), Münster 2002, p. 285. Per una discussione in merito alla data e alla fonti si veda anche MALECZEK, Franziskus, Innocenz III., Honorius III. (come n. 7), p. 67 e nota 111. Per quanto le circostanze fossero effettivamente diverse, non pare peraltro mutare di molto il senso dell'atteggiamento di Francesco d'Assisi.

³³ CAss, 18, pp. 1497-1498. Il cardinale cui si fa cenno nel testo è Ugolino di Ostia. Sulla genuinità di talune espressioni francescane in tale brano si veda G. MICCOLI, La proposta cristiana di Francesco d'Assisi, in: Studi medievali III/24 (1983), pp. 17-73, ora in ID., Francesco d'Assisi (come n. 18), pp. 75-78.

³⁴ Secondo il racconto di Giordano da Giano, che scrive agli inizi degli anni Sessanta del secolo XIII. Sul personaggio si veda almeno F. DAL PINO, Giordano da Giano e le prime missioni oltralpe dei frati minori, in: I compagni di Francesco (come n. 16), pp. 201-257. Il passo è in: Chronica fratris Jordani (come n. 29), p. 11.

³⁵ Se ne veda il testo in Bullarium Franciscanum, edizione di J. SBARALEA, 4 voll., Roma 1759-1768, I (Roma 1759), p. 6, doc. 5. Sulla rilevanza di tale intervento per l'evoluzione delle normativa minoritica si veda almeno RUSCONI, Clerici secundum alios clericos (come n. 1), pp. 89-92.

³⁶ Si veda in tale contesto il parallelismo con Mosé e il Sinai proposto in alcune ricostruzioni agiografiche: M. CONTI, Sinai-Fonte Colombo: il peso di un'analogia nell'interpretazione della regola francescana, in: Antonianum 53 (1978), pp. 23-55.

³⁷ Chronica fratris Jordani (come n. 29), pp. 16-19, §§ 16-17, la citazione è a pp. 17-18.

³⁸ Regula non bullata, cap. XVIII, in: Scritti (come n. 4), p. 284.

- ³⁹ Su questo argomento si veda ora R. RUSCONI, 'Moneo atque exhortor [...] firmiter praecipio'. Carisma individuale e potere normativo in Francesco d'Assisi, in: G. ANDENNA / M. BREITENSTEIN / G. MELVILLE (a cura di), *Charisma und Gemeinschaft*, di prossima pubblicazione Münster 2005, dove vengono più ampiamente sviluppate le osservazioni successive.
- ⁴⁰ Per questo scritto si veda la messa a punto, anche bibliografica, di G. G. MERLO, Lettera a un ministro, in: *Scritti* (come n. 4), pp. 311-312
- ⁴¹ Epistola ad quendam ministrum, 13, in: *Scritti* (come n. 4), p. 314.
- ⁴² 3Soc, cap. IX, 35, p. 1408.
- ⁴³ Se ne veda il testo in *Scritti* (come n. 4), pp. 338-364. Per la problematica connessa si vedano le considerazioni generali di L. PELLEGRINI, 'Fragmenta'. Frammenti di un'altra redazione della 'Regula non bullata?', in: *Scritti* (come n. 4), pp. 335-337, e I D., Le regole dell'Ordine dei frati Minori, in: *Ibidem*, p. 243, nota 1, ma anche C. PAOLAZZI, Nascita degli scritti e costituzione del canone, in: A. CACCIOTTI (a cura di), 'Verba Domini mei'. Gli 'Opuscula' di Francesco d'Assisi a 25 anni dalla edizione di Kajetan Esser, OFM. Atti del convegno internazionale (Roma, 10-12 aprile 2002), Roma 2003, p. 86, secondo cui "provengono da una redazione intermedia" fra 1221 e 1223.
- ⁴⁴ Per quanto segue si vedano ancora D. E. FLOOD, Die 'Regula non bullata' der Minderbrüder (come n. 27), e più in sintesi I D., La genèse de la Règle, in: I D. / W. VAN DIJK / T. MATURA, La naissance d'un charisme. Une lecture de la première règle de saint François d'Assise, Paris 1973, pp. 25-84. Il suo più recente intervento in materia è: I D., Regulam melius observare, in: CACCIOTTI (a cura di), 'Verba Domini mei' (come n. 43), pp. 329-361. Si veda ora l'attenta lettura di G. M ICCOLI, Gli Scritti di Francesco come fonti per la storia delle origini minoritiche, in: *Ibidem*, pp. 149-171.
- ⁴⁵ Cfr. L. PELLEGRINI, La prima 'fraternitas' francescana: una rilettura delle fonti, in: Frate Francesco (come n. 1), in particolare pp. 59-60, a proposito dei capitoli IV-VI (*De ministris et aliis fratribus qualiter ordinentur; De correctione fratrum in offensione; De recursu fratrum ad ministros et quod aliquis frater non vocetur prior*).
- ⁴⁶ Regula non bullata, cap. XVIII-XX, in: *Scritti* (come n. 4), p. 284-287 (*Qualiter ministri conventiant ad invicem; Quod fratres vivant catholice; De penitentia et receptione corporis et sanguinis Domini Ihesu Christi*).
- ⁴⁷ Regula non bullata, cap. XXII-XXIV, in: *Ibidem*, pp. 290-309 (*De admonitione omnium fratrum; Oratio gratiarum et actio; Conclusio*).
- ⁴⁸ Regula non bullata, cap. XXIX, 4, in: *Scritti* (come n. 4), p. 308.
- ⁴⁹ A proposito della redazione della *Regula sine bulla* in seguito le *legendae* francescane ricorderanno soltanto il ruolo di un frate tedesco, Cesario da Spira, in relazione alla sua personale cultura biblica e alle citazioni scritturistiche contenute nella regola stessa. Sul personaggio si veda da ultimo A. GATTUCCI, Cesario da Spira, in: I compagni di Francesco (come n. 16), pp. 119-165.
- ⁵⁰ RUSCONI, Francesco d'Assisi nelle fonti e negli scritti (come n. 1), p. 54. Per un'analisi più puntuale si veda ora RUSCONI, 'Moneo atque exhortor' (come n. 39).
- ⁵¹ Regula bullata, cap. XI, 1-3, in: *Scritti* (come n. 4), p. 384. Si veda da ultimo M. P. ALBERZONI, Chiara e San Damiano tra ordine minoritico e curia papale, in: 'Clara claris praeclara'. Atti del convegno internazionale (Assisi, 20-22 novembre 2003), S. Maria degli Angeli (Assisi) 2004, pp. 27-70.
- ⁵² Cfr. L. PELLEGRINI, Le regole dell'Ordine dei frati Minori (come n. 22), p. 246.
- ⁵³ ESSER, Die 'Opuscula' des hl. Franziskus von Assisi (come n. 4), pp. 405-412.
- ⁵⁴ *Scritti* (come n. 4), p. 416.
- ⁵⁵ A *fratres*, i quali *fuerint in eremis vel in aliis locis*, fa riferimento la *Regula non bullata* (Regula non bullata, cap. VII, 15, in: *Scritti* [come nota 4], p. 266), ma anche la lettera del 1216 di Jacques de Vitry (*nocte vero revertuntur ad eremum vel loca solitaria*): *Lettres de Jacques de Vitry* (come n. 23), pp. 75-76 (anche LEMMENS, *Testimonia minorum* [come nota 15], pp. 79-80).
- ⁵⁶ Per un'informazione essenziale al proposito si veda L. PELLEGRINI, La religiosa abitazione negli eremi, in: *Scritti* (come n. 4), pp. 413-413, e in precedenza più ampiamente I D., L'esperienza eremitica di Francesco e dei primi francescani, in: Francesco d'Assisi e francescanesimo dal 1216 al 1226. Atti del IV convegno internazionale di studi francescani (Assisi, 15-17 ottobre 1976), Assisi 1977, pp. 279-313.
- ⁵⁷ Su questo testo, e in genere sulle *legendae* agiografiche francescane, si veda la presentazione generale di J. DALARUN, *La Malavventura di Francesco d'Assisi*, Milano 1996.
- ⁵⁸ 2Cel II, cap. CLIX, 209, pp. 624-625.
- ⁵⁹ Si veda almeno G. BARONE, *Da frate Elia agli Spirituali*, Milano 1999, in particolare il cap. I Frate Elia, pp. 29-72, e cap. II Frate Elia: suggestioni da una rilettura, pp. 73-86 (originariamente in: *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medioevo* 85 [1974-1975], pp. 89-144 e in: *I compagni di Francesco* [come nota 16], pp. 61-80).
- ⁶⁰ 1Bon, cap. IV, 11, pp. 812-813.
- ⁶¹ CAss, 17, p. 1496 (cfr. 2Spe, cap. I, pp. 1849-1850).
- ⁶² CAss, 102, p. 1640 e p. 1641. Sul contrasto di orientamenti tra Francesco e i *ministri* anche su altri problemi si veda ad esempio C. PAOLAZZI, I frati Minori e i libri: per l'esegesi di 'Ad implendum eorum officium' (Regula non bullata, cap. III, 7) e 'Nescientes litteras' (Regula non bullata, cap. III, 9; Regula bullata, cap. X, 7), in: *Archivum Franciscanum Historicum* 97 (2004), in particolare pp. 29-30.
- ⁶³ Testamentum (d'ora in avanti Test) 34, in: *Scritti* (come n. 4), p. 436.
- ⁶⁴ Test 37-39, in: *Scritti* (come n. 4), p. 436.
- ⁶⁵ Cfr. più ampiamente RUSCONI, 'Clerici secundum alios clericos' (come n. 1), pp. 96-99.
- ⁶⁶ Al proposito si veda L. PELLEGRINI, *Gli Scritti e la reinterpretazione della proposta francescana nella storia*

dell'Ordine minoritico, in: CACCIOTTI (a cura di), 'Verba Domini mei' (come n. 43), p. 127.

⁶⁷ Da H. GRUNDMANN, Die Bulle 'Quo elongati' Papst Gregors IX., in: Archivum Franciscanum Historicum 54 (1961), pp. 20-21.

⁶⁸ Si veda il recente profilo di storia francescana di G. G. MERLO, Nel nome di san Francesco. Storia dei frati Minori e del francescanesimo sino agli inizi del XVI secolo, Padova 2003.

⁶⁹ Al proposito si veda sempre DALARUN, La Malavventura (come n. 57).

⁷⁰ Expositio quattuor magistrorum super Regulam fratrum Minorum (1241-1242), edizione di L. OLIGER, Roma 1950.

⁷¹ Cfr. Fragmenta Hugonis a Digne, in: Scritti (come n. 4), pp. 354-363. Cfr. D. E. FLOOD, Hugh of Digne's Rule Commentary (Spicilegium Bonaventurianum 14), Grottaferrata (Roma) 1979.

⁷² Cfr. Scritti (come n. 4), pp. 364-365. Su i problemi suscitati da questi 'frammenti' si vedano le osservazioni generali di L. PELLEGRINI, 'Fragmenta'. Frammenti di un'altra redazione della 'Regula non bullata'? (come n. 43), pp. 335-337.

⁷³ *Institutor et rector Ordinis fratrum Minorum* lo definisce la lettera *Sicut phialae aureae* di papa Gregorio IX, del 9 luglio 1228: per il suo testo vedi le osservazioni di M. BIHL, De canonizatione S. Francisci, in: Archivum Franciscanum Historicum 21 (1928), pp. 506-507.

⁷⁴ Informazioni essenziali di A. BONI, Cardinale protettore, in: Dizionario degli Istituti di Perfezione, II, Roma 1973, coll. 276-280, e più specifiche di W. R. THOMSON, The Earliest Cardinal Protectors of the Franciscan Order, in: Studies in Medieval and Renaissance History 9 (1972), pp. 17-80.

⁷⁵ Il più recente intervento al proposito, che tiene ampiamente conto della bibliografia precedente, è di M. P. ALBERZONI, La memoria contrastata. Ancora su Francesco e Ugolino d'Ostia, in: M. C. D E MATTEIS (a cura di), Ovidio Capitani. Quaranta anni per la storia medioevale, 2 voll., Bologna 2003, II, p. 89-104; il ritratto del cardinale in esso tracciato però non persuade del tutto. Si veda ancora la ricostruzione di MALECZECK, Franziskus, Innocenz III., Honorius III. (come n. 7), pp. 64-80.

⁷⁶ Regula bullata, cap. XII, 3-4, in: Scritti (come n. 4), p. 384.

⁷⁷ Chronica fratris Jordani (come n. 29), § 14, pp. 13-15.

⁷⁸ Test 33, in: Scritti (come n. 4), p. 436.